Civile Ord. Sez. 1 Num. 24259 Anno 2022
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: ZULIANI ANDREA
Data pubblicazione: 04/08/2022

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12945/2020 R.G. proposto da:

Husamettin SUSAM, domiciliato in Milano, viale Regina Margherita n. 30, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, per procura speciale allegata in calce al ricorso,

- ricorrente -

contro

Prefetto della Provincia di MILANO,

- intimato -

avverso l'Ordinanza del Giudice di Pace di Milano depositata il 14.2.2020 nel procedimento iscritto al n. 47334/2019 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1°/6/2022 dal Consigliere Andrea ZULIANI.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza 14/2/2020, il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso ai sensi dell'art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011 presentato dal cittadino turco Husamettin Susam contro il decreto del Prefetto di quella città che ne aveva disposto l'espulsione ai sensi dell'art. 13 T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998).

Avverso l'ordinanza del Giudice di Pace Husamettin Susam ha proposto ricorso straordinario per cassazione basato su un unico motivo. L'intimato Prefetto non ha svolto difese in questo grado di giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo a sostegno del ricorso, Husamettin Susam denuncia, «*ex* art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, 17 della Direttiva 2003/86/CE e 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), ratificata dall'Italia con l. n. 848/1955; nonché *ex* art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza del Giudice di Pace, e prima il decreto del Prefetto, non abbiano tenuto in alcun conto i suoi legami familiari e sociali in Italia, desumibili dai seguenti fatti: avere egli soggiornato in Italia dagli inizi degli anni novanta, avere goduto in passato di permessi di soggiorno per motivi di lavoro, avere acquistato nel 2001 – con mutuo fondiario tuttora in corso di adempimento – l'unità immobiliare in cui convive con la moglie e in passato hanno convissuto anche due figli, avere avuto dai figli tre nipoti. Il ricorrente fa presente, altresì, di essere collaboratore nelle imprese gestite, nel settore della ristorazione, dalla moglie e da un figlio, evidenziando che a tali legami familiari e sociali sul territorio nazionale impone di tenere debito conto, invece, l'art. 13, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, che ha dato attuazione all'art. 17 della Direttiva 2003/86/CE, nel rispetto del principio sancito dall'art. 8 della Cedu.

Il ricorso è fondato.

Erra certamente il giudice *a quo* laddove afferma che «secondo la normativa vigente, la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) e b), comporta l'emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità, con esclusione di qualsiasi potere discrezionale nel merito da parte del Prefetto». Le disposizioni normative invocate dal ricorrente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e, in particolare, per quanto riguarda il diritto interno, l'art. 13, comma 2-*bis*, del T.U. Immigrazione, impongono, invece, nell'adozione del provvedimento di espulsione «ai sensi del comma 2, lett. a) e b)», di tenere anche conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale». La disposizione è riferita letteralmente allo «straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare», ma è costante l'orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica – con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della Corte Cost.» (Cass. nn. 781/2019, 23957/2018; 15362/2015).

Ebbene, nell'ordinanza impugnata, prima della citata erronea affermazione sul carattere dovuto e automatico dell'espulsione, manca qualsiasi concreto riferimento alla ponderazione dei legami familiari e sociali dichiarati dal ricorrente, essendo soltanto riportato il testo della disposizione invocata, con l'aggiunta della generica valutazione che «la Questura di Milano ha ponderato i fatti anche alla luce della complessa situazione dell'immigrato, comparando da una parte la natura e la gravità delle infrazioni commesse dal cittadino extracomunitario e dall'altra la durata del soggiorno nel territorio dello Stato e la condotta mantenuta nel frattempo dall'odierno ricorrente». Non viene fornita alcuna specificazione sulle «infrazioni commesse», né viene fatto alcun cenno ai legami familiari.

Tanto basta per concludere che l'ordinanza del Giudice di Pace ha violato la disposizione di legge che impone la ponderazione in concreto della situazione familiare e che deve quindi essere cassata con rinvio al medesimo organo giudicante, perché provveda, in diversa composizione, sull'impugnazione del decreto di espulsione, regolando le spese anche di questo grado di giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1°/6/2022.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale